

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1551-A

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE ALIMENTARE)

(RELATORE BUCCI)

Comunicata alla Presidenza il 27 aprile 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87,
recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato
agricolo - E.I.M.A.

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

di concerto col Ministro delle finanze

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica
e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1995

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	9
- della 5ª Commissione permanente	»	10
Emendamenti proposti dalla Commissione al testo del decreto-legge	»	11
Disegno di legge n. 1551	»	14
Testo del decreto-legge	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge che istituisce l'EIMA è sottoposto per la sesta volta all'attenzione di questa Assemblea. Esso riguarda un Ente dalla cui efficienza, capacità organizzativa e amministrativa dipende letteralmente la vita di oltre 1.500.000 produttori agricoli e delle loro famiglie. La mancata riforma rischia di pesare ulteriormente e in maniera massiccia sulle spalle di queste persone, che ricevono in alcuni casi aiuti comunitari fino al 60 per cento della produzione lorda vendibile delle proprie aziende.

Per questo fondamentale motivo la presente relazione inizia con un appello all'Assemblea tutta perchè finalmente un provvedimento così atteso possa essere approvato, almeno da questo ramo del Parlamento, dando un esempio collettivo di impegno *super partes*, cercando soprattutto di dare immediata funzionalità all'Ente, tenuto conto delle attese di un così grande numero di cittadini.

A tal fine, al di là di posizioni precostituite di parte o di partito, occorre anzitutto individuare il compito reale voluto dai Regolamenti Comunitari per questo strumento, per poi valutarne con la massima obiettività le conseguenti responsabilità, competenze e possibilità di delega, sempre però avendo presente l'interesse dei produttori e dell'agricoltura, in una corretta interpretazione dell'interesse pubblico.

Va sottolineato che non depone neppure a vantaggio del Parlamento l'incapacità di trovare tempi e soluzioni per approvare provvedimenti tanto importanti, la cui urgenza, sottolineata anche dalla Commissione Antimafia, è stata ripresa dai vari disegni di legge che si sono susseguiti in materia. La proposta Berlinguer e Nardone ad esempio ricordava come «le frodi ai danni del bilancio comunitario nel settore agroalimentare abbiano pesanti ripercussioni sul

mercato internazionale e su quello interno, e che gli operatori onesti incontrano sempre maggiori difficoltà ad attivare risorse a loro favore nei comparti in cui forte e diffusa è la frode».

L'urgenza della riforma AIMA è stata rammentata recentemente alla Camera, dove è stato denunciato lo stato di degrado in cui versa l'Ente, privo di un Consiglio di Amministrazione e di una direzione effettiva, con il personale che continua a lavorare in una condizione di grave disagio.

Per non parlare di ciò che accade in settori importanti come olio di oliva e tabacco, in cui l'incertezza per la sorte futura non giova all'Agecontrol e ritarda la nascita dell'Agenzia per il tabacco, per la quale l'Unione Europea ci ha più volte richiamati, mentre da tutte le parti parlamentari viene denunciata l'inefficienza dell'AIMA in materia.

È pertanto necessario ed urgente trovare finalmente una soluzione ai nodi principali sui quali si è arenato il dibattito, tenendo conto delle discussioni e delle proposte avanzate finora, che ci forniscono sufficiente materiale di riflessione. Nella speranza di guadagnare parte del tempo perduto tenteremo di trovare sulla base delle attuali competenze e responsabilità una soluzione rispettosa del diritto e finalizzata all'efficienza del sistema.

I compiti dell'EIMA

Occorre anzitutto porsi il problema del ruolo e degli obiettivi fondamentali dell'EIMA e, concordando su questi, verificare il loro possibile perseguimento, tenendo conto di interessi, competenze e responsabilità.

Nessun dubbio sembra esservi sul fatto che l'EIMA debba essenzialmente (o per

meglio dire quasi esclusivamente) far fronte alle esigenze ed agli obblighi che per lo Stato membro Italia discendono dai Regolamenti comunitari in materia. In proposito c'è da domandarsi, anche in considerazione del tempo trascorso, se il Governo ha inviato o intende inviare il provvedimento alla Unione Europea per il prescritto parere.

Gli obblighi europei comportano lo svolgimento di determinate funzioni e l'assunzione di responsabilità ineludibili. Per quanto riguarda le prime va ricordato che la riforma della Politica agricola comunitaria sta portando ad una forte, progressiva riduzione degli interventi sul mercato e delle restituzioni, che rappresentavano la gran parte della vecchia politica agricola e di conseguenza i problemi connessi alle assuntorie ed ai relativi controlli, in forte riduzione, tendono a scomparire o ad essere riservati a momenti di eccezionale crisi dei mercati.

Assurge invece a compito centrale dell'Ente, e di capitale importanza per i produttori, l'erogazione degli aiuti al reddito, per la quale sono necessari tempestività, esattezza, controlli, efficienza e uniformità del sistema.

È opportuno ricordare che la normativa comunitaria prevede in materia la responsabilità dello Stato membro nelle istituzioni corrispondenti al FEOGA (per l'Italia l'EIMA). La principale responsabilità è quella finanziaria ed è superfluo soffermarsi sulla gravità delle conseguenze di eventuali inefficienze (basti pensare al latte e alla relativa multa). Tra l'altro, per effetto del nostro ordinamento, la responsabilità non è solo dell'Italia come Stato membro, ma si può riflettere sui diretti responsabili politici (Ministro) e tecnici (Direttori generali del ministero), come accade per casi attualmente all'esame della Corte dei conti.

In materia di aiuti al reddito tale responsabilità è ancora maggiore, dal momento che si tratta di cifre ingentissime e interamente di provenienza europea, che lo Stato membro deve soltanto distribuire, osservando rigorosamente i termini temporali, le

quantità ed i requisiti dei beneficiari stabiliti dai Regolamenti vigenti.

Agli Stati membri nulla è consentito di variare e va ricordato che per la Corte di Giustizia dell'Aja gli aiuti dell'Unione europea fanno sorgere diritti nei destinatari. Si crea così una doppia responsabilità dei singoli Stati: da un lato nei confronti dell'Unione europea per ritardi, frodi o inesattezze, che possono comportare pesanti multe (e quindi trattenute nelle risorse del FEOGA, come sta avvenendo per il latte), dall'altro nei confronti dei produttori per eventuali danni economici subiti.

Gli obblighi e le responsabilità verso Bruxelles

Due rilievi preliminari. Il primo è relativo alla unicità della responsabilità dello Stato membro nei confronti dell'Unione europea, particolarmente per quanto attiene alla spesa sempre crescente relativa agli aiuti ai produttori, ma anche per gli interventi di mercato, dalla cui uniformità di intervento dipende il mantenimento di quel cardine della Politica agricola comunitaria che fin dall'origine è rappresentato dalla uguaglianza delle condizioni di mercato e quindi della concorrenza.

Lo stesso progressivo passaggio della spesa comunitaria dagli interventi di mercato agli aiuti diretti ai produttori è sempre un diverso modo di organizzare il mercato europeo dei prodotti agro-alimentari, basato sul principio della responsabilità totale dell'Europa per la garanzia di uniformità di condizioni.

Il secondo rilievo è conseguenza del primo. La responsabilità finanziaria generale e totale dello Stato membro non può essere divisa o delegata a istituzioni che non hanno rapporti di subordine con lo Stato, mentre dovrebbe essere di totale competenza delle Regioni tutta l'attività comunitaria di tipo strutturale che prevede la partecipazione finanziaria nazionale, come i piani di sostegno dei comparti agricoli che versano in crisi contingenti o i piani finalizzati al miglioramento qualitativo dei pro-

dotti, ad eccezione di quanto riguarda l'aiuto alimentare o gli interventi di mercato di tipo straordinario.

Abbiamo così toccato il primo nodo che ha diviso Governo e partiti, e che probabilmente è alla base del ritardo nell'approvare norme tanto importanti e urgenti: il ruolo delle Regioni e delle province autonome rispetto alle competenze dell'EIMA. Su questo argomento occorre fare uno sforzo e un tentativo finale di conciliazione, basato non su un compromesso, ma su quella che è la logica divisione dei compiti in uno Stato ben ordinato, con l'attuale orientamento più volte confermato dalla stessa Corte costituzionale.

Il ruolo delle Regioni e delle Province autonome

Per l'erogazione degli aiuti al reddito, destinati ad un così gran numero di produttori beneficiari, non si può non tener conto della competenza delle Regioni e del ruolo di assistenza svolto dalle Organizzazioni professionali e dalle associazioni di prodotto o di filiera.

È qui che nasce il delicato e difficile problema della responsabilità centrale e del decentramento regionale. Nessun dubbio può esservi sulla competenza e responsabilità dello Stato membro nell'attuazione dei Regolamenti di mercato dell'Unione europea. Si badi bene: Regolamenti di mercato e cioè regolamenti che attengono alla circolazione delle merci ed alla concorrenza, che sono e restano di esclusiva competenza dello Stato.

In questo campo la possibile delega alle Regioni con facoltà di surroga, pure prevista in alcuni emendamenti nel dibattito già svolto, a un più approfondito e sereno esame sembra non essere possibile, sia per problemi giuridici (la responsabilità è collegata a scadenze temporali assai ravvicinate, che non consentono processi di surroga nei confronti di Enti come le Regioni dotati di una loro autonomia e non sottoposti gerarchicamente allo Stato) che in termini di giustizia ed equità (i produttori non devono

diventare vittime di contrasti anche politici e devono avere un unico interlocutore responsabile per far valere i loro diritti).

Una soluzione deve essere trovata ed è attuabile in una concezione organica di un sistema integrato che colleghi in materia Stato e Regioni e assegni a ciascun protagonista il suo ruolo e le sue funzioni. Del resto questa soluzione ha cominciato ad affacciarsi anche nei dibattiti che hanno preceduto l'attuale con numerosi emendamenti, ordini del giorno e interrogazioni presentati da diverse parti politiche e riguardanti nel loro insieme il sistema informativo, il ruolo delle Organizzazioni professionali e delle associazioni di prodotto, il possibile ricorso alla fideiussione da parte dei produttori per accelerare i pagamenti, eccetera.

Le proposte emerse nei precedenti dibattiti in Commissione agricoltura hanno evidenziato il tentativo di ampliare il più possibile la delega alle Regioni. Alla luce delle tendenze federalistiche, che appaiono ormai consolidate e in rapida attuazione, sembra opportuno valorizzare il contributo che le Amministrazioni locali possono dare all'agricoltura italiana e salvaguardare la loro indubbia competenza negli interventi di tipo strutturale, finalizzati al miglioramento del settore agricolo e di quelli da esso derivanti (quali ad esempio i programmi comunitari LEADER) che spesso vedono tra l'altro anche un importante cofinanziamento da parte delle stesse Regioni.

È bene soffermarsi su questi aspetti per dimostrare che una soluzione valida esiste, ma soprattutto che da essa può scaturire quell'efficienza del sistema che sola garantisce i due obiettivi fondamentali dell'attività dell'EIMA: rispetto degli obblighi europei e pagamenti veloci e precisi agli aventi diritto.

Il Parlamento potrà pure affermare che tali pagamenti devono avvenire entro 10 giorni, ma si tratta di mere affermazioni che non possono realisticamente avere alcun seguito, se non si mette lo strumento, e cioè l'EIMA, in grado di funzionare a dovere. Strumento e competenze devono es-

sere disciplinati dalla legge in modo tale da controllare le domande per pagare con immediatezza tutti i beneficiari in regola, garantendo tempestività e uniformità, provvedere nel contempo ad effettuare i controlli imposti dall'Unione europea e decentrare a livello regionale le pratiche non immediatamente liquidabili, che necessitano di supplementi istruttori e di controlli *ad hoc*.

Le Organizzazioni professionali, le associazioni di prodotto o di filiera potranno assistere, con apposita delega, i produttori dalla presentazione della domanda in poi, attraverso i rispettivi livelli di competenza territoriale.

Perchè tutto ciò possa avvenire con efficienza e tempestività è necessario non vanificare l'esperienza spesso positiva già acquisita con i sistemi attualmente già usati dall'Ente (tecniche di telerilevamento, sistemi informatici, controlli mirati ed uniformi) e nel contempo recuperare quanto già fatto in passato da alcune Regioni in materia, integrando il tutto in un nuovo sistema informativo agricolo, che comprenda il livello regionale.

Tenuto conto di tutte le implicazioni positive che vi sarebbero nel creare un sistema informatico-territoriale per l'agricoltura (aggiornamento catastale, informazioni sull'agricoltura «reale», sportello per gli utenti a livello regionale e provinciale, snellimento delle pratiche amministrative, anche per la parte strutturale e per il controllo dei vincoli territoriali), andrebbe forse prevista la possibilità per l'EIMA di creare un'apposita società dedicata, di cui Stato e regioni dovrebbero detenere una partecipazione di riferimento (o di controllo).

In alternativa l'attuale Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), opportunamente prorogato e integrato con i gruppi operativi in sede EIMA, dovrebbe essere allargato fino a collegare le regioni per i fini sopra descritti.

Ampiezza della delega alle Amministrazioni locali - Organi pagatori

La delega alle Regioni e province autonome potrebbe senza dubbio essere di grande aiuto nella gestione del contenzioso, anche mediante l'istituzione di sportelli locali, al fine di semplificare la gestione amministrativa del finanziamento per i produttori, spesso in difficoltà a trattare questo aspetto con l'Amministrazione centrale.

Se viceversa si intendesse sostituire completamente l'EIMA con le Amministrazioni locali, utilizzando come argomento per tale proposta l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'erogazione dei contributi, non si può non ricordare che le Regioni, con le dovute eccezioni, non hanno fino ad oggi brillato per efficienza e tempestività in questo settore.

La riforma dell'EIMA va dunque attentamente ponderata e programmata poiché nessuno, nè i produttori nè tanto meno le Regioni, si avvantaggerebbe di soluzioni affrettate che riverserebbero sulle loro spalle responsabilità assai gravose. In particolare, per quanto riguarda l'erogazione materiale dei pagamenti sembra azzardato prevedere il completo affidamento alle Regioni e del resto questo tipo di proposte ha già scatenato le proteste dei produttori che evidentemente non si fidano dell'efficienza degli organismi locali.

Dal momento che gli aiuti rappresentano una componente importante del reddito dei produttori agricoli è fondamentale che essi giungano nei tempi stabiliti dalla normativa comunitaria e contemporaneamente a tutti i beneficiari, su tutto il territorio nazionale. Un decentramento *tout court* dell'EIMA tra l'altro non farebbe altro che aumentare il divario esistente fra le Regioni, condannando inesorabilmente quelle che, per ritardi strutturali e carenza di risorse finanziarie e tecniche, non sono in grado di attivare la complessa macchina organizzativa voluta da Bruxelles negli strettissimi margini di tempo consentiti. A farne le spese sarebbero i produttori, ma chi ne risponderebbe di fronte a loro e di fronte alla Comunità?

Si intende inoltre ricordare che il Regolamento comunitario 729/70 prevede quanto segue: «possono essere riconosciuti soltanto gli organismi pagatori che offrono adeguate garanzie circa il funzionamento della loro organizzazione amministrativa...» ed ancora che «ciascuno Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al minimo indispensabile...». Siamo sicuri che il decentramento dei pagamenti proposto da qualcuno non ci faccia incorrere in un'infrazione ai regolamenti comunitari?

I controlli

Vista anche la recente vicenda delle quote latte sarà opportuno riflettere in modo adeguato su una materia tanto delicata. Si dovrà cercare di attuare un sistema di controlli e di erogazioni che possa, da un lato, adempiere alla regolamentazione comunitaria e dall'altro dare maggiori competenze e responsabilità alle regioni e province autonome, con il risultato di garantire una corretta prevenzione delle frodi e accelerare ulteriormente i tempi di erogazione delle provvidenze comunitarie, snellendo nel contempo le procedure di contenzioso.

Si potrebbe quindi pensare ad un sistema di controlli che lasci al nuovo EIMA i controlli oggettivi uniformi, così come richiesto dall'Unione europea e la liquidazione delle domande idonee, alle Regioni la risoluzione delle domande dubbie e le competenze sul contenzioso, alle Associazioni di categoria la risoluzione delle anomalie formali che impediscono la liquidazione.

Un tale sistema potrebbe garantire il rispetto della regolamentazione comunitaria e la massima tempestività di erogazioni degli aiuti garantendo, nel contempo, un adeguato coinvolgimento del livello locale.

Il decreto legge prevede la delega in via esclusiva al SIAN per l'esecuzione dei controlli sull'erogazione dei contributi, siano essi derivanti da Regolamenti comunitari che da piani di sostegno e disposizioni nazionali.

Si ritiene opportuno che tale testo venga mantenuto, poichè la proposta di totale re-

gionalizzazione del sistema, con eliminazione della delega al SIAN, comporterebbe notevoli costi e difficoltà di gestione amministrativa.

Eventualmente, in un'ottica di collaborazione sempre maggiore fra lo Stato e le Amministrazioni locali, si potrà prevedere un'estensione del SIAN a livello di Regioni e province autonome, mediante opportuni collegamenti di reti informatiche, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai dati relativi agli aiuti ai produttori ed a tutto quanto necessario ed opportuno per una migliore conoscenza della situazione reale dell'agricoltura.

Costi di un diverso sistema di controlli

Alla base della discussione sui sistemi con cui controllare informaticamente e per campione le denunce dei produttori è stato posto anche il problema del costo e del coordinamento.

In materia si può rilevare con certezza che fermo restando l'affidamento al SIAN del coordinamento generale e dell'ampliamento alle Regioni del sistema informativo EIMA, come tra l'altro prevedono tanto un emendamento approvato in Commissione quanto un ordine del giorno e un'interrogazione firmata anche dal sottoscritto, sulla base della legge Merloni è possibile proporre ai Consorzi che operano attualmente per conto dell'EIMA la proroga delle loro convenzioni in cambio della riduzione del costo del servizio. La logica è che tale prosecuzione consentirebbe economie di scala e garantirebbe il servizio in attesa del perfezionamento del SIAN.

Eventuali soluzioni apparentemente più decentratrici, oltre a sollevare pesanti problemi di responsabilità finanziaria e di pagamenti rapidi ed efficienti ai produttori certamente comportano maggiori costi, dovendosi in ogni Regione provvedere *ex novo*, impedendo anche di fatto l'applicazione di metodi uniformi, e quindi informaticamente compatibili, per le regole che con la loro autonomia esse possono darsi.

L'AGECONTROL e la Guardia di Finanza

In materia di controlli si ritiene necessario spendere alcune parole sulla soppressione dell'AGECONTROL. Il vento regionalista e la volontà di eliminare ogni controllo centralizzato ha fatto dimenticare ad alcuni colleghi che l'AGECONTROL è nata innanzi tutto in forza di un regolamento comunitario, recepito poi da una legge nazionale di vera e propria istituzione dell'Agenzia. Non sembra possibile legiferare al di sopra dei regolamenti comunitari, mentre è possibile il contrario poichè, come è noto, le norme legislative comunitarie sono direttamente applicabili in ciascuno stato membro per priorità sulla legislazione nazionale.

Anche la proposta di istituire un apposito reparto della Guardia di Finanza dovrà essere rivalutata in seguito a possibili problemi che potrebbe comportare, sia per il pericolo di duplicazione dell'operato dell'apposito reparto dell'Arma dei carabinieri istituito ai sensi della legge n. 491 del 1993 istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che in termini di militarizzazione totale del sistema dei controlli.

Emendamenti introdotti dalla Commissione

L'emendamento 2.2 riguarda il decentramento alle Regioni e province autonome. Va sottolineato che occorre evitare una sorta di delega alle organizzazioni professionali per non prevedere controllati-controllori, come peraltro già rilevato dall'Unione europea in altre occasioni.

Sull'emendamento 2.0.1 si può aggiungere che, tenuto conto della garanzia della fideiussione e dell'opportunità di non duplicare procedimenti amministrativi per un 5 per cento, sarebbe auspicabile aumentare la fideiussione fino a coprire il 110 per cento dell'aiuto richiesto, ma liquidare l'intero importo entro termini prefissati, magari con decreto ministeriale.

L'emendamento 11.1, accogliendo sia pure in maniera diversa il contenuto di altri emendamenti, sembra risolvere il problema

di garantire ad un tempo continuità di funzioni all'EIMA, estensione alle Regioni, risparmio ed efficace coordinamento.

Occorrerebbe invece un'ulteriore riflessione sul comma 1 dell'emendamento 16.1 approvato dalla Commissione, alla luce di quanto già affermato sulla differenza tra i controlli imposti dall'Unione europea per campione uniforme ed i controlli in campo per la definizione delle anomalie. Per i primi la delega alle Regioni è assurda per una serie di motivi, così riassumibili:

è in contrasto con la responsabilità comunitaria che esige uniformità e tempestività;

buona parte dei controlli sono effettuati con maggiore efficacia e minore spesa attraverso l'aerofotogrammetria e sarebbe più difficile, più lungo (e ci sono scadenze precise) e più costoso frazionarli;

la precedente esperienza per il grano duro con i controlli affidati alle Regioni ha determinato gravissimi ritardi per i produttori ed una pesante multa per l'Italia;

la dimensione dei controlli previsti dalle norme dell'Unione europea (5-10%) è talmente modesta che non si capisce perchè si debba complicare tutto e correre il rischio di infrazioni, tenuto conto che se la Regione non opera o non opera bene l'Ente al massimo potrà scrivere una lettera.

Concludendo, se proprio si vuol mantenere la delega agli Enti locali, va prevista la responsabilità finanziaria delle Regioni di fronte ad eventuali multe comunitarie.

Circa le agenzie occorre notare il contrasto tra l'ammissione della costituzione delle stesse, se previste da norme dell'Unione europea (che sono autenticamente vincolanti tant'è che per quella del tabacco se non fosse stata avviata la procedura saremmo stati deferiti alla Corte di giustizia) e la decisione di liquidare l'AGECONTROL. Se viceversa non vi sono norme dell'Unione europea da applicare automaticamente viene a mancare il finanziamento del 50 per cento e occorrerà liquidare le agenzie in questione.

Bucci, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

5 aprile 1995

La Commissione, esaminato il provvedimento, esprime - per quanto di competenza - parere favorevole, osservando che esso è stato adottato, così come i precedenti, in assenza dell'intesa con il Comitato per le politiche agro-alimentari e forestali prescritta dalla normativa comunitaria alla quale si intende conferire attuazione.

Si rileva, inoltre, che la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *d*) potrebbe essere in contrasto con la riserva di legge di cui all'articolo 100, secondo comma, della Costituzione.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CURTO)

4 aprile 1995

La Commissione programmazione, economica, bilancio, esaminato il disegno di legge - per quanto di competenza - esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nell'articolo 12 comma 6, sia precisato che le assunzioni previste trovano compensazione all'interno della ristrutturazione dell'organico dell'EIMA.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

al testo del decreto-legge

Articolo 1.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «medesimi» inserire le seguenti: «e predispone un programma annuale di interventi che sarà sottoposto al CIPE».

1.1

Articolo 2.

Sopprimere il comma 1.

2.1

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «stipulando» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «. Per lo svolgimento delle predette attività e del relativo controllo l'Ente, d'intesa con il Comitato, definisce le modalità di decentramento alle regioni ed alle province autonome ed i criteri per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di inadempienza di queste. Per l'attività istruttoria l'Ente si avvale anche delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute;».

2.2

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

2.3

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

(Anticipazioni)

1. È ammessa, compatibilmente con la normativa comunitaria, la corresponsione di anticipazioni, nella misura del 95 per cento, sulle provvidenze finanziarie da erogarsi da parte dell'Ente, a condizione che la domanda presentata dagli interessati sia corredata, oltrechè dalla prescritta documentazione, da titolo di garanzia fideiussoria, rilasciato per singole o diverse operazioni, da una banca o da un ente assicurativo».

2.0.1

Articolo 7.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.1

Articolo 10.

Al comma 5, sopprimere le parole da: «l'economicità» fino alla fine del comma.

10.1

Articolo 11.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, al fine di conseguire la piena funzionalità derivante dall'integrazione delle basi informative e delle procedure di automazione del comparto agricolo e di ridurre altresì i costi complessivi, assicura, entro due anni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle regioni ed all'EIMA i servizi necessari per la gestione degli adempimenti connessi all'erogazione delle provvidenze finanziarie ed ai relativi controlli. Allo scopo di garantire la continuità del servizio di pagamento dell'aiuto ai produttori, procedendo al-

trèsì alla contestuale integrazione nel SIAN delle relative procedure, l'EIMA continuerà ad avvalersi nell'ambito della vigente convenzione SIAN dei servizi forniti dalle strutture attualmente operanti per l'EIMA stesso, fino al completo conseguimento della predetta integrazione».

11.1

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Articolo 11-bis.

(Servizio ispettivo)

1. Le funzioni e i compiti dell'ufficio ispettivo di cui al sesto comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sono demandati al Servizio ispettivo di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che si avvale anche del Corpo forestale dello Stato».

11.0.1

Articolo 12.

Sopprimere il comma 6.

12.1

Articolo 16.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - *(Controlli comunitari)*. - 1. I controlli preventivi definiti dai regolamenti CEE o espressamente individuati dall'Ente sono delegati alle Regioni, Province, o Province autonome sotto la sorveglianza dell'Ente medesimo. La costituzione di agenzie è autorizzata solo nei casi in cui ciò sia espressamente indicato a titolo vincolante dai regolamenti comunitari. In tal caso l'agenzia avrà forma di società per azioni e dovrà essere strutturata d'intesa con il Comitato. L'Agecontrol Spa viene posta in liquidazione nell'anno 1996 a cura dell'Ente.

2. Le agenzie di cui al comma 1, una volta istituite, assumono in via prioritaria, previa selezione, il personale posto in mobilità a seguito della riorganizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e quello posto in mobilità o in cassa integrazione a causa della crisi delle società cooperative, nonché delle imprese a queste collegate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235».

16.1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 maggio 1994, n. 314, 25 luglio 1994, n. 464, 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, e 26 gennaio 1995, n. 23.

Decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1995.

**Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo -
E.I.M.A.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una nuova disciplina normativa per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, trasformandola in Ente autonomo di diritto pubblico e provvedendo altresì al temporaneo commissariamento dell'Ente medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e disciplina della sua attività)

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., con sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato Ente.

2. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

3. Lo statuto dell'Ente è predisposto dal consiglio di cui all'articolo 7 ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito

denominato Ministro, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

4. Il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Comitato, detta le linee programmatiche e gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, entro il mese di febbraio, una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati dell'Ente relativi all'anno precedente, specificando gli indirizzi programmatici e gli obiettivi concordati con il Comitato per il periodo successivo.

5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

Articolo 2.

(Funzioni dell'Ente)

1. L'Ente predispose un programma di interventi che sarà sottoposto al CIPE su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione europea, in applicazione dei regolamenti comunitari, l'Ente, definite, d'intesa con il Comitato, le modalità di collaborazione con le regioni, le province e le province autonome di Trento e Bolzano:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, stipulando con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano apposite convenzioni; tali convenzioni possono prevedere l'affidamento alle stesse dell'attività di erogazione delle provvidenze finanziarie, stabilendo comunque l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di morosità o di inadempienza;

c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione europea. A tal fine, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, l'Ente ed il Ministero delle finanze operano di concerto nei casi in cui prodotti agroalimentari sono destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

3. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola nazionale, l'Ente, definite, d'intesa con il Comitato, le modalità di collaborazione con le regioni, le province e le province autonome di Trento e Bolzano:

a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo, di tutti i piani di sostegno tendenti a sostenere

comparti agricoli sia in situazioni di crisi contingenti, sia per l'attuazione di piani strutturali di miglioramento qualitativo dei prodotti;

b) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

c) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Unione europea;

d) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie, e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extra-comunitari per scopi promozionali.

4. L'Ente, per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare ad organismi, istituti, enti pubblici o privati nazionali o esteri, nonché a società nelle quali può assumere partecipazioni di capitale anche maggioritarie. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori.

Articolo 3.

(Finanziamento delle attività)

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli altri introiti previsti dalla legge.

Articolo 4.

(Patrimonio dell'Ente)

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili e immobili.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato da porre nella disponibilità dell'Ente.

Articolo 5.

(Organi dell'Ente)

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio;
- c) l'amministratore;

- d) il comitato consultivo;
- e) il collegio dei revisori.

2. Gli organi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 durano in carica cinque anni. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto, per quanto non previsto dal presente decreto.

3. I componenti degli organi dell'Ente, tranne quelli del comitato consultivo, non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agroalimentare. Il mandato dell'amministratore, dei membri del consiglio e del comitato consultivo è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore ed ai componenti degli organi dell'Ente.

Articolo 6.

(Il presidente)

1. Il presidente è il Ministro; presiede il consiglio e in tale funzione può delegare un Sottosegretario ed ha la rappresentanza legale dell'Ente, che può delegare all'amministratore.

Articolo 7.

(Il consiglio)

1. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro ed è composto da sette membri.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

- a) la composizione del consiglio, di cui almeno un membro designato dal Comitato;
- b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica di consigliere e le incompatibilità;
- c) i compiti e le attribuzioni del consiglio;
- d) il controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti, a norma dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Articolo 8.

(L'amministratore)

1. L'amministratore è nominato dal presidente, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:
- a) la durata dell'incarico;
 - b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;
 - c) i compiti, le funzioni e le attribuzioni dell'amministratore;
 - d) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal presidente;
 - e) la possibilità per l'amministratore di rivestire anche la carica di direttore generale dell'Ente.

Articolo 9.

(Il comitato consultivo)

1. Il comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro, è presieduto dal presidente, che può delegare a tale scopo l'amministratore.
2. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:
- a) il numero dei componenti e la composizione del comitato;
 - b) i compiti del comitato.

Articolo 10.

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri effettivi, iscritti o in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati:
- a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati amministrativi o contabili o gli avvocati dello Stato, con funzioni di presidente;
 - b) due dal Ministro del tesoro;
 - c) uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
 - d) uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
2. I membri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere nominati anche fra estranei alla pubblica amministrazione e, se dipendenti pubblici, devono rivestire la qualifica di dirigente generale ed essere collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato.
3. Sono nominati anche due componenti supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.
5. Il collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione ed analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.
6. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio.

7. Il collegio dei revisori riferisce al consiglio i risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro.

8. Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Articolo 11.

(Ordinamento contabile)

1. Con lo statuto sono definite le modalità di gestione contabile dell'Ente, prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno, che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.

2. Il controllo della Corte dei conti è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge.

3. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili cui essi fanno riferimento importa la decadenza dall'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo; la Guardia di finanza ha libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazioni comunque a disposizione dell'Ente.

6. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui al comma 5 definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, prevedendo altresì il rimborso dei costi diretti sostenuti.

7. Non costituisce violazione del segreto d'ufficio lo scambio di informazioni tra i sistemi informativi di cui al comma 5.

8. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

9. Ai fini di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7, restano ferme le norme sul segreto delle indagini preliminari e sul trattamento dei dati personali.

10. Per la gestione degli adempimenti derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, l'E.I.M.A. si avvale esclusivamente delle strutture e dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, al fine di conseguire la piena funzionalità derivante dall'integrazione delle basi informative e delle procedure d'automazione, riducendo altresì i costi complessivi a carico dell'amministrazione.

Articolo 12.

(Il personale)

1. Al personale dell'Ente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle «Aziende e amministrazioni autonome dello Stato» di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro, è determinato il fabbisogno di personale dell'Ente, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2, risulti in eccedenza è posto in mobilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4. A seguito della ricognizione di cui al comma 2 il consiglio adotta, su proposta dell'amministratore, il regolamento dei servizi dell'Ente.

5. Il personale appartenente alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima e non inferiori alla quinta, adibito con decreto del Ministro al servizio ispettivo, svolge, nei limiti e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalle leggi e dai regolamenti, le funzioni previste, rispettivamente, dai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale.

6. Per assicurare l'efficiente attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, l'E.I.M.A. è autorizzata ad assumere, con contratto di diritto privato di durata quinquennale, previa selezione per titoli e colloquio, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro, tre unità di personale particolarmente qualificato nel settore, per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche vicarie del direttore generale.

Articolo 13.

(Rappresentanza in giudizio)

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo 14.

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato, è data attuazione a quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9.

Articolo 15.

(Norme transitorie)

1. Sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 14, comma 1, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dai regolamenti stessi.

2. Sino alla costituzione del consiglio, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. ai sensi della legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato.

3. In attesa della adozione del regolamento dei servizi, il Ministro provvede alla riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Ente, anche in deroga alle norme di cui alla legge n. 610 del 1982 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985.

4. Sino alla nomina dell'amministratore, il direttore generale dell'A.I.M.A. svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 610 del 1982 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente decreto sono esenti da imposte e tasse.

Articolo 16.

(Controlli comunitari)

1. Per l'effettuazione dei controlli di propria competenza previsti dai regolamenti (CEE) n. 4045/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, n. 307/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991, n. 2075/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, e loro successive integrazioni e modificazioni, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a costituire, previa intesa con il Ministero del tesoro, una o più agenzie aventi forma di società, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla richiamata normativa comunitaria, prevedendo forme di coordinamento di

strutture e funzioni tra tutti i soggetti addetti al controllo, ivi compresa l'Agecontrol S.p.a., per conseguire economicità di gestione ed efficiente impiego delle risorse disponibili. Il capitale sociale è sottoscritto, oltre che dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esclusivamente da soggetti pubblici; la pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

2. Per la realizzazione e la gestione dei servizi informatici delle costituende agenzie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 10.

3. Nell'esercizio dell'attività di controllo, alle agenzie di cui al comma 1 ed al loro personale, preposto a tali attività, si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5, in quanto applicabili, ed all'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

4. Le agenzie di cui al comma 1 per la predisposizione e l'esecuzione delle verifiche tecnico-analitiche si avvalgono, mediante convenzione, dei laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi o con questo convenzionati.

5. Le agenzie di cui al comma 1 assumono in via prioritaria, previa selezione, il personale posto in mobilità a seguito della riorganizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e quello posto in mobilità o in cassa integrazione a causa della crisi delle società cooperative, nonché delle imprese a queste collegate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

6. Il personale addetto ai controlli dovrà essere in possesso di idoneo diploma di laurea o del diploma di perito agrario o agrotecnico.

7. Per l'aggiornamento del personale selezionato il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali disporrà di corsi di riqualificazione, con esami finali, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Articolo 17.

(Norme di copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato in lire 6 miliardi per l'anno 1994, in lire 4 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 6 miliardi per l'anno 1994, a carico del bilancio dell'E.I.M.A., che provvede mediante versamenti di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato al fine della riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ad uno o più capitoli dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1995 e a lire 10 miliardi per gli anni 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 7080 del predetto stato di previsione per l'anno 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18.

(Interpretazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568)

1. Il giudizio di idoneità per il conseguimento della seconda fascia differenziata di professionalità del profilo di ricercatore, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, relativamente agli sperimentatori dipendenti di ruolo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, può essere indetto indipendentemente dall'emanazione dei regolamenti organici.

2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici nei confronti dei ricercatori che abbiano superato il giudizio di idoneità svolto in attuazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

Articolo 19.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1995.

SCÀLFARO

DINI - LUCHETTI - FANTOZZI - FRATTINI
- MASERA

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO